

Ordinanza Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 544 del 18/09/2018 - Modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo per i danni subiti dalle attività economiche e produttive a causa degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Lombardia nelle province di Bergamo e Sondrio nel periodo dall'8 al 30 giugno 2016

PREMESSA

Le presenti modalità tecniche, elaborate in attuazione dell'art. 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 544 del 18 settembre 2018 e in conformità ai Criteri indicati nell'Allegato A all'Ordinanza medesima, sono inerenti la gestione delle domande di contributo, sotto forma di finanziamento agevolato, per i danni subiti dalle attività economiche e produttive a causa degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Lombardia, nelle province di Bergamo e Sondrio nel periodo dal 8 al 30 giugno 2016, di cui alla tabella allegata alla delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018.

I contributi sono concessi con le modalità stabilite nel citato Allegato A all'Ordinanza C.D.P.C. n.544/2018, a favore delle attività economiche e produttive con sede legale od operativa nei Comuni interessati dagli eventi calamitosi individuati dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2017 e che abbiano già presentato al Comune di competenza la Scheda "C" - Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive o la Scheda "C2" - Segnalazione danni ad attività produttive, di seguito semplicemente nominate "Scheda C" e "Scheda C2".

Soggetto gestore delle domande di contributo è l'Organismo Istruttore di cui all'Allegato A all'Ordinanza C.D.P.C. n. 544/2018, costituito con decreto del Direttore Generale Territorio e Protezione civile n.14642 dell'11 ottobre 2018.

Gli importi autorizzabili saranno determinati con Delibera del Consiglio dei Ministri, nel limite massimo complessivo di € 818.620,58 stabilito dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018, sulla base dell'esito dell'istruttoria delle domande di accesso al contributo eseguita dall'Organismo Istruttore, e verranno riconosciuti con le modalità definite dal Dipartimento della protezione civile.

Alle presenti modalità tecniche è, altresì, allegata la modulistica per la presentazione delle domande di accesso al contributo (allegati 1, 2, 3, 4, e 5).

SOMMARIO

1.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
2.	BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'	3
2.1	Beneficiari	3
2.2	Requisiti di ammissibilità.....	3
3.	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE	5
3.1	Termini e modalità di presentazione della domanda	5
3.2	Documentazione obbligatoria per verifica di ammissibilità	6
3.3	Documentazione necessaria per istruttoria	6
4.	INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI	7
4.1	Beni distrutti o danneggiati e tipologia di danni ammissibili a contributo	7
4.2	Modalità di determinazione del contributo	8
4.3	Tipologie di danno escluse e non ammissibili a contributo	9
5.	ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA	9
5.1	Modalità di istruttoria e fasi del procedimento	9
5.2	Istruttoria di ammissibilità	10
5.3	Cause di non ammissione.....	10
5.4	Criteri di determinazione del contributo massimo concedibile	10
5.5	Cumulo	11
5.6	Controlli.....	11
5.7	Formazione dell'elenco riepilogativo dei contributi massimi concedibili	11
5.8	Decadenza dal contributo	112

ALLEGATO 1 - modello di domanda di contributo

ALLEGATO 2 – modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

ALLEGATO 3 – modello di perizia asseverata

ALLEGATO 4 – modello per la dichiarazione di rinuncia al contributo del/i proprietario/i

ALLEGATO 5 – modello per il conferimento di delega degli altri comproprietari

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 107;
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 422 e commi da 423 a 428;
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2017 “*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dall’8 al 30 giugno 2016 nel territorio delle Province di Bergamo e Sondrio*”;
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 “*Attuazione delle disposizioni previste dell’art.1 commi 422 e seguenti della legge 28 dicembre 2015 n.208*”, che individua il contesto emergenziale e gli importi stanziati;
- Delibera del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2016, recante: “*Stanziamiento di finanziamenti per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 5, comma 2, lett. d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.*”, pubblicata sulla G.U. n. 183 del 6 agosto 2016;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 544 del 18/09/2018 “*Disposizioni operative per l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in attuazione delle delibere del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 e del 6 settembre 2018, relativamente agli eventi calamitosi di cui alla tabella allegata alla predetta delibera del 6 settembre 2018*”;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, artt. 1 - 12 e 50.

2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’

2.1 Beneficiari

Possono presentare domanda di contributo i legali rappresentanti di micro, piccole e medie imprese, secondo la definizione di cui all’Allegato I al Regolamento UE 651/2014, del 17 giugno 2015, (di seguito richiedenti) in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) operanti in tutti i settori di attività economica e produttiva, ad esclusione delle imprese agricole¹;
- b) con sede legale od operativa nei Comuni interessati dagli eventi calamitosi occorsi nel periodo compreso tra l’8 e il 30 giugno 2016;
- c) la cui attività, pur avendo subito danni ai beni destinati alle attività di impresa, non risulti cessata al momento della calamità, ovvero nel periodo compreso tra il 8 e il 30 giugno 2016;
- d) iscritti, al momento della presentazione della domanda, al Registro Imprese delle Camere di Commercio territorialmente competenti o all’Albo delle Società Cooperative.

2.2 Requisiti di ammissibilità

Alla data di presentazione della domanda, il richiedente deve dichiarare la sussistenza dei seguenti requisiti di ammissibilità, riferiti all’attività produttiva che ha subito il danno:

1. aver presentato entro 12 settembre 2018^{1bis} la Scheda C o Scheda C2 al Comune di appartenenza;
2. essere in regola con la normativa antimafia e in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo;
3. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in regola con la certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed

¹ Comunicazione del Dipartimento di Protezione Civile del 28/09/2018 protocollo GC/0055047

^{1bis} antecedente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n°213 del 13/09/2018 della delibera del Consiglio dei Ministri 6 settembre 2018 con la quale vengono stabiliti gli stanziamenti per la concessione dei contributi alle attività economiche e produttive in attuazione alle disposizioni previste dall’art.1 commi 422 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n.208

esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto²;

4. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti, al momento della calamità;
5. non essere stato oggetto, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione delle presenti modalità tecniche, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell'unità produttiva localizzata in Lombardia, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti di ammissibilità, per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabile al soggetto richiedente e non sanabili, oltre che nel caso di indebita percezione del contributo per dolo o colpa grave accertata con provvedimento giudiziale definitivo³, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;
6. possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva⁴ o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione⁵; non essere stato oggetto di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell'ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche⁶, secondo quanto risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici; detto requisito deve esistere in capo al soggetto richiedente (società) ed al legale rappresentante;
7. non aver riportato nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione delle presenti modalità tecniche (secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale⁷ o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti)⁸:
 - a) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile;
 - b) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione) o provvedimento per violazioni gravi (illecito) definitivamente accertate in materia: di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, di salute e sicurezza del lavoro, ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche;
 - c) condanna per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. In ogni caso, non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;
8. rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso, relativamente alle fattispecie seguenti: omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001); reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.; gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008); reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani

² Cfr. art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012 e D.M. 13 marzo 2013 e D.M. 14 gennaio 2014. Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda non ha sede o unità operativa in Lombardia ma in altro Stato dell'UE, è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza.

³ Art. 9, comma 3-bis L.R. n. 35/2000, in questo caso si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito (art. 9, comma 2 D.Lgs. n. 123/1998).

⁴ Art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231.

⁵ Da verificare attraverso il casellario giudiziale delle sanzioni amministrative ex D.Lgs. 231/2001 ex art. 9, comma 2, lett. c) Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (artt.31 e 32 D.P.R. 313/2002).

⁶ Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008.

⁷ Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002.

⁸ Per il sistema UE vedere D.Lgs. 12/05/2016, n. 75.

(D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999); reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981);

9. non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (a questo proposito, dovrà essere comunicata alla Regione la composizione della compagine societaria e ogni altra informazione ritenuta necessaria dall'Amministrazione);
10. che i beni e i servizi oggetto della domanda di contributo non sono/saranno fatturati all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento, così come definito dal Decreto del 18/04/2005 emanato dal Ministro delle Attività Produttive, o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza.

Il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (allegato 2), compilando l'apposito modello di domanda di contributo (allegato 1).

3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

3.1 Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente on-line tramite la piattaforma bandi di Regione Lombardia, raggiungibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it. Al presente indirizzo sono anche disponibili tutte le istruzioni per la registrazione del proprio account, la compilazione della domanda e la presentazione della stessa. A conclusione della procedura di compilazione ed invio della domanda la piattaforma rilascia l'attestazione dell'avvenuta trasmissione della domanda di contributo, regolarmente protocollata.

Per utilizzare la piattaforma il richiedente, qualora non sia già registrato, deve seguire la procedura guidata di registrazione per l'assegnazione delle credenziali di accesso e successiva profilazione. Si segnala che i tempi necessari per l'accreditamento potranno richiedere fino a 24 ore. E' comunque possibile registrarsi alla piattaforma anche prima della data di decorrenza per presentare le domande.

La domanda di contributo può essere presentata **entro e non oltre i 40 giorni successivi alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) della Delibera di approvazione delle presenti modalità tecniche**. Decorsi i suddetti 40 giorni, il sistema non sarà più accessibile per la presentazione di nuove domande di contributo, né di modifiche o completamento di domande parzialmente compilate o compilate in bozza. I dettagli operativi riguardanti i termini di apertura e chiusura della piattaforma saranno resi noti sulla piattaforma stessa e sul sito web istituzionale di Regione Lombardia.

La domanda di contributo deve essere corredata dai seguenti documenti, che devono essere caricati in formato digitale sulla piattaforma informatica:

- **tutti** i documenti obbligatori individuati al successivo paragrafo 3.2;
- le dichiarazioni/attestazioni/modelli individuati al successivo paragrafo 3.3;
- eventuali ulteriori documenti individuati al successivo paragrafo 3.3, che il richiedente intenda allegare in sede di presentazione della domanda di contributo.

La domanda e gli allegati di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 3.2 devono essere firmati digitalmente, utilizzando dispositivi conformi alle regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per informazioni consultare: <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture>).

Non è ammissibile la domanda presentata in modalità diversa da quella prevista dal presente paragrafo.

Per le domande presentate entro il suddetto termine, che non siano integralmente compilate o non siano corredate della documentazione e degli allegati previsti, l'Organismo Istruttore ne richiederà l'integrazione in sede di istruttoria a mezzo posta elettronica certificata (PEC) indicata dal richiedente nella domanda. Le integrazioni dovranno essere fornite entro il termine di **10 giorni** dalla data di ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale definitivo esito verrà data comunicazione da parte dell'Organismo Istruttore al soggetto interessato tramite PEC, all'indirizzo da questi indicato nella domanda.

3.2 Documentazione obbligatoria per verifica dell'ammissibilità

I soggetti di cui al paragrafo 2.1 – “Beneficiari” che intendono presentare domanda di contributo devono produrre necessariamente, unitamente alla domanda stessa:

- a) copia del documento di identità del firmatario della domanda in corso di validità;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 secondo l'apposito modello compilabile sulla piattaforma online (allegato 2), firmato digitalmente dal legale rappresentante;
- c) perizia asseverata, da produrre secondo l'apposito modello compilabile sulla piattaforma online (allegato 3), redatta, e firmata digitalmente a cura di un professionista abilitato iscritto ad un ordine o collegio, nella quale il perito, sotto la propria responsabilità, deve:
 1. attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso;
 2. identificare l'immobile sede dell'attività produttiva ed economica danneggiata;
 3. descrivere nel dettaglio i danni riportati;
 4. descrivere nel dettaglio gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di operatività pregressa;
 5. attestare il riepilogo dei danni, previsione dei costi da sostenere e/o costi sostenuti per il ripristino;
- d) copia della “Scheda C” o della “Scheda C2”, di accertamento danni subiti dall'attività economica e produttiva, protocollata presso il Comune di competenza.

3.3 Documentazione necessaria per l'istruttoria.

La compilazione guidata on-line della domanda di contributo richiede, ove prevista, la seguente ulteriore documentazione.

1. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000) - allegato 2:
 - a) *modello per la dichiarazione di rinuncia al contributo del/i proprietario/i* qualora, per l'immobile in cui ha sede l'attività economica, la “Scheda C” o la “Scheda C2” sia stata presentata e sottoscritta, invece che dal proprietario, dal titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.); quest'ultimo può presentare la domanda di contributo solo nel caso in cui, in accordo con il proprietario, si sia accollato la spesa per il ripristino e questa sia stata integralmente sostenuta alla data di presentazione della domanda (all. 4);
 - b) *modello per il conferimento di delega degli altri comproprietari*, nel caso di immobili in comproprietà; in assenza di tale delega, il contributo sarà riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda, limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate al/ai comproprietario/i che non ha/hanno conferito la delega (all. 5);
 - c) *polizze assicurative*, in presenza di indennizzi assicurativi finalizzati al ripristino dei danni (upload);
 - d) *copia della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo percepito unitamente alla perizia redatta dalla compagnia di assicurazione*, in presenza di indennizzi assicurativi finalizzati al ripristino dei danni (upload);
 - e) *copia della documentazione attestante l'indennizzo assicurativo non ancora percepito*, in presenza di indennizzi assicurativi finalizzati al ripristino dei danni (upload);
 - f) *domanda di richiesta di contributo ad altro ente pubblico protocollata*, finalizzata al ripristino dei danni (upload);
 - g)
 - h) *idonea documentazione attestante l'importo e il titolo di contributo corrisposto da ente pubblico*, in presenza di domanda di contributo finalizzata al ripristino dei danni (upload);
 - i) *copia della documentazione attestante il contributo deliberato e non ancora percepito da ente pubblico*, in presenza di domanda di contributo finalizzata al ripristino dei danni (upload);
2. perizia asseverata - allegato 3:
 - a) *copia del documento di identità del tecnico sottoscrittore* (upload);

- b) *dichiarazione che l'immobile non sia realizzato in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie (indicare tipo, numero e data dell'ultimo titolo abilitativo anche in sanatoria purché acquisito prima dell'evento) ovvero allegare lo stato di fatto e stato legittimo dell'immobile (upload);*
- c) *dichiarazioni previste dalla legge attestanti le condizioni di regolarità dell'attività economica e produttiva (upload);*
- d) *planimetria dell'immobile (upload);*
- e) *dichiarazione che l'immobile risulti iscritto al catasto Fabbricati o per il quale non sia stata presentata domanda alla data dell'evento calamitoso (upload)*
- f) *documentazione valida ai fini fiscali, relativa ai lavori eseguiti (upload);*
- g) *computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori, nel caso di lavori eseguiti e spese già sostenute (upload);*
- h) *computo metrico estimativo, nel caso di lavori non eseguiti, ai fini della stima dei costi di ripristino (upload);*
- i) *preventivi (upload);*
- j) *documentazione tecnica e amministrativa, risalente alla data dell'evento, finalizzata alla esatta individuazione dei beni danneggiati, nel caso di danni subiti da beni di cui alle lettere c) e d) del seguente paragrafo 4 (upload);*
- k) *documentazione fotografica (upload).*

La modulistica e le dichiarazioni di cui presente paragrafo devono essere debitamente sottoscritte dal legale rappresentante; la perizia deve essere redatta, asseverata e firmata a cura di un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio.

4. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

4.1 Beni distrutti o danneggiati e tipologia di danni ammissibili a contributo

Il contributo, riconosciuto al netto dell'IVA, è finalizzato al:

- a) alla delocalizzazione dell'immobile, distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile con provvedimento della pubblica autorità mediante ricostruzione in altro sito dello stesso Comune o di altro Comune della medesima Regione qualora la ricostruzione in sito sia vietata dai piani di assetto idrogeologico, dagli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area in cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato
- b) ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede l'attività d'impresa;
- c) ripristino dei macchinari e delle attrezzature d'impresa danneggiati a seguito dell'evento calamitoso;
- d) acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso.

Il ripristino o la sostituzione di beni uguali o equivalenti non potrà eccedere la quantità e valore di quello dei beni distrutti o danneggiati, nel pieno rispetto della normativa europea riguardante gli aiuti di stato

Relativamente all'immobile nel quale ha sede l'attività, i contributi previsti con riferimento alla lettera b) sono concessi limitatamente ai danni subiti e attestati in perizia, riferiti a:

- strutture portanti;
- impianti: elettrico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati lan, termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale;
- finiture interne ed esterne: intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale;
- serramenti interni ed esterni.

Tali contributi sono riconoscibili anche per eventuali adeguamenti obbligatori per legge, da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia.

Le eventuali migliorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari di contributo ed anche queste devono essere specificamente evidenziate nella perizia.

Qualora sia necessario proceder alla delocalizzazione del fabbricato distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile i contributi previsti con riferimento alla lettera a) sono concessi limitatamente a quanto sarebbe spettato per i danni agli elementi di seguito indicati:

- strutture portanti;
- impianti: elettrico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati lan, termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale;
- finiture interne ed esterne: intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale;
- serramenti interni ed esterni.

Per le prestazioni tecniche connesse agli interventi di ripristino dei danni di cui alla lettera b) (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo, al netto dell'aliquota I.V.A. di legge, dei lavori di ripristino dei danni relativi, fermi restando i massimali di seguito indicati.

Relativamente al ripristino dei macchinari e delle attrezzature d'impresa danneggiati, i contributi previsti con riferimento alla lettera c), limitatamente ai danni subiti e attestati in perizia, sono determinati:

1. in caso di distruzione o danno irreparabile, dal costo per il riacquisto di bene avente le stesse caratteristiche di quello andato distrutto;
2. in caso di danno riparabile, dal costo per il ripristino, nel limite massimo del valore del bene stesso al momento dell'evento.

Relativamente all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili, i contributi previsti con riferimento alla lettera d), limitatamente ai danni subiti e attestati in perizia, sono quantificati facendo riferimento al costo per il riacquisto delle scorte (materie prime) andate distrutte o danneggiate; ove le scorte siano costituite da semilavorati o prodotti finiti, il valore del danno è determinato con riferimento al costo del materiale necessario per la produzione della stessa quantità di prodotti finiti o semilavorati andati distrutti o danneggiati, senza considerare il margine operativo.

4.2 Modalità di determinazione del contributo

Sono ammesse tutte le spese, al netto dell'IVA, connesse allo svolgimento dell'attività di impresa riconducibili alle lettere a), b), c) e d) del paragrafo 4.1, nelle seguenti misure:

1. delocalizzazione dell'immobile, distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile con provvedimento della pubblica autorità mediante ricostruzione in altro sito dello stesso Comune o di altro Comune della medesima Regione qualora la ricostruzione in sito sia vietata dai piani di assetto idrogeologico, dagli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area in cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato: il contributo è concesso fino ad un massimo 50%;
2. ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede l'attività d'impresa: il contributo è concesso fino ad un massimo del 50%;
3. ripristino dei macchinari e delle attrezzature d'impresa danneggiati a seguito dell'evento calamitoso: il contributo è concesso fino ad un massimo dell'80%;
4. acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso: il contributo è concesso fino ad un massimo dell'80%.

I contributi sono concessi entro i limiti percentuali sopra specificati, applicati sul minor valore tra quello indicato in "scheda C" o in "scheda C2" e quello risultante dalla perizia asseverata. Nel caso in cui, alla data di presentazione della domanda, tutti i danni subiti e ammissibili a contributo siano stati ripristinati e siano comprovati da documentazione valida ai fini fiscali per un importo inferiore al predetto minor valore, si considera l'importo della spesa sostenuta e documentata. Ove, alla predetta data, i lavori di ripristino di tutti i danni ammissibili a contributo siano stati eseguiti parzialmente, si considera altresì la ulteriore ed eventuale spesa stimata in perizia, per quelli non ancora effettuati.

Il contributo massimo è comunque concesso entro il limite massimo complessivo di Euro 450.000,00 per tutte le tipologie di contributo.

Sono escluse tutte le spese non strettamente rientranti nelle sopra menzionate categorie e quelle riportate al successivo paragrafo 4.3.

Al fine di evitare collusione tra beneficiario dei contributi e fornitori, è necessario che i beni e i servizi oggetto di finanziamento non siano fatturati all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento, così come definito dal Decreto del 18/04/2005 emanato dal Ministro delle Attività Produttive, o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza.

Le spese ammissibili non possono superare il valore del danno dichiarato dal beneficiario. Il finanziamento concesso è di importo pari o inferiore al danno dichiarato, al netto di tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni nell'ambito di polizze assicurative o di altri contributi pubblici.

4.3 Tipologie di danno escluse e non ammissibili a contributo

Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente procedimento i danni:

- a) alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l'attività economica e nel caso non siano direttamente funzionali all'attività stessa;
- b) ad aree e fondi esterni al fabbricato in cui ha sede l'attività economica;
- c) relativamente ai danni di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4.1., ai fabbricati o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;
- d) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
- e) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione.
- f) Lavori realizzati in economia senza documentazione di spesa valida ai fini fiscali (es. fattura)

Non sono ammessi a contributo:

- a) il pagamento in contanti dei giustificativi di spesa;
- b) i giustificativi di spesa parzialmente quietanzati in sede di rendicontazione finale;
- c) gli oneri di fidejussione connessi alla richiesta di erogazione a titolo di anticipazione.

5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

L'attività istruttoria è svolta dall'Organismo Istruttore regionale.

La procedura istruttoria è effettuata sulle domande di contributo pervenute con le modalità e nei termini previsti al paragrafo 3, ed è finalizzata a:

1. verificare la completezza e la correttezza della documentazione presentata;
2. determinare i danni effettivamente ammissibili a contributo;
3. determinare i contributi massimi concedibili mediante l'applicazione dei limiti percentuali, dei parametri e dei massimali stabili dalla delibera 6 settembre 2018 e specificati nell'O.C.D.P.C. 544/2018 e indicati al paragrafo 4.2.

L'iter procedimentale delle domanda si articola nelle seguenti fasi:

- a) istruttoria di ammissibilità (paragrafo 5.2): sono esaminate le cause di inammissibilità della domanda (paragrafo 5.3) alla successiva fase di istruttoria;

- b) determinazione del contributo massimo concedibile (paragrafo 5.4): le domande di contributo ammissibili, a seguito dell'istruttoria sopra menzionata, sono valutate per la determinazione del contributo massimo concedibile.

5.2 Istruttoria di ammissibilità

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda di contributo, secondo i termini e le modalità stabiliti al paragrafo 3.1 delle presenti modalità tecniche;
- la completezza della domanda e della documentazione allegata, stabilita come obbligatoria al paragrafo 3.2;
- la completezza e correttezza della documentazione allegata, eventualmente richiesta dalla procedura di compilazione della domanda di cui al paragrafo 3.3;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti previsti al paragrafo 2.

Qualora, in fase di istruttoria di ammissibilità, l'Organismo Istruttore rilevi la necessità di richiedere **integrazioni sulla documentazione presentata**, il termine per l'invio delle integrazioni è fissato in 10 gg. dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione

Decorso inutilmente il termine sopra richiamato per la trasmissione delle integrazioni richieste, la domanda è dichiarata inammissibile. Di tale esito definitivo verrà data comunicazione da parte dell'Organismo Istruttore tramite PEC, indicata dal richiedente nella domanda, al soggetto interessato.

5.3 Cause di non ammissione

Costituiscono cause di non ammissione al beneficio:

- la mancata presentazione della domanda a contributo di cui al paragrafo 3.1
- la presentazione della domanda da soggetto differente dal legale rappresentante
- la mancata presentazione e/o incompletezza dei documenti obbligatori per ammissibilità di cui al paragrafo 3.2, anche a seguito della richiesta di cui al paragrafo 5.2
- la presentazione al comune della Scheda C o Scheda C2 successivamente al termine di cui al paragrafo 2.2.

La sussistenza di anche una sola delle suddette cause di non ammissione al beneficio, inibisce la determinazione del contributo concedibile e, pertanto, non viene dato seguito all'istruttoria. Della constatata inammissibilità sarà data comunicazione all'interessato mezzo posta certificata all'indirizzo da lui indicato nella domanda.

5.4 Criteri di determinazione del contributo massimo concedibile

Tutte le domande di contributo che avranno superato positivamente la fase dell'istruttoria di ammissibilità di cui al paragrafo 5.2, accederanno alla fase di **determinazione del contributo massimo concedibile**, che prevede:

- individuazione del valor minimo tra quello indicato in "scheda C" o in "scheda C2" e quello risultante dalla perizia asseverata;
- nel caso in cui, alla data di presentazione della domanda, tutti i danni subiti e ammissibili a contributo siano stati ripristinati e siano comprovati da documentazione valida ai fini fiscali per un importo inferiore al predetto minor valore, quest'ultimo è considerato pari all'importo della spesa sostenuta e documentata;
- sulla base del minor valore individuato, il contributo è concesso sino ai massimi percentuali individuati al paragrafo 4.2;
- in presenza di eventuali indennizzi assicurativi e/o di altre tipologie di contributo, tali indennizzi/contributi andranno sommati al contributo determinato come sopra indicato, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile a contributo;
- Il contributo massimo è comunque concesso entro il limite massimo complessivo di Euro 450.000,00 per tutte le tipologie di contributo.

5.5 Cumulo

Il contributo di cui alle presenti modalità tecniche è cumulabile con altre agevolazioni concesse come Aiuti di Stato (definiti ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), con contributi a titolo di "de minimis" (Reg. n. 1407/2013) o con Fondi UE a gestione diretta, alle seguenti condizioni:

- sempre, se riguardano costi ammissibili diversi individuabili;
- fino alle intensità di aiuto più elevate previste dal capo III del Reg. 651/2014, da altri regolamenti di esenzione o da altre decisioni della Commissione, se invece riguardano gli stessi costi ammissibili individuabili, in tutto o in parte coincidenti e nel rispetto di quanto contenuto rispetto al danno formalmente periziato.

5.6 Controlli

L'Organismo Istruttore procede al controllo a campione, in base a criteri dallo stesso individuati, nella misura non inferiore al 20% delle domande ammissibili a contributo, per verificare la veridicità, anche con sopralluoghi in loco, delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dagli interessati, nonché della documentazione allegata alla domanda. Dell'esito dei predetti controlli, l'Organismo Istruttore darà atto al Dipartimento della protezione civile, unitamente alla trasmissione dell'elenco riepilogativo dei contributi massimi concedibili, di cui al paragrafo 5.7, così come previsto al punto 10.1 dell'Allegato A all'Ordinanza C.D.P.C. n. 544/20186.

L'esito dei controlli potrà determinare, in caso di esito negativo:

- la rideterminazione del contributo massimo ammissibile;
- la decadenza dal contributo;

In caso di esito negativo del controllo, l'Organismo Istruttore provvede, entro 10 giorni dalla data di conclusione dello stesso, a darne comunicazione all'interessato.

A fronte di un elevato numero di domande, nel caso in cui l'effettuazione dei controlli possa pregiudicare il rispetto della tempistica di istruttoria, l'Organismo Istruttore potrà stabilire con determina del responsabile del procedimento stabilire il rinvio dell'effettuazione dei predetti controlli entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. In tal caso, la relativa determina è allegata alla trasmissione dell'elenco riepilogativo dei contributi massimi concedibili.

L'esito delle verifiche successive sarà trasmesso al Dipartimento della protezione civile entro 5 giorni dalla scadenza del termine posticipato.

In sede di attivazione del contributo, sarà considerato l'eventuale importo rideterminato ai sensi del presente paragrafo.

5.7 Formazione dell'elenco riepilogativo dei contributi massimi concedibili

L'attività di istruttoria si conclude con la predisposizione dell'elenco riepilogativo dei contributi massimi concedibili in riferimento alle domande giudicate ammissibili a contributo.

La tabella riepilogativa dei contributi massimi concedibili riferiti alle domande presentate è trasmessa da Regione Lombardia al Dipartimento della Protezione Civile, il quale predisporre gli atti necessari all'avvio del procedimento per l'adozione dell'ulteriore Delibera da sottoporre al Consiglio dei Ministri, come previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera b), della Delibera del 28 luglio 2016. Con tale successiva deliberazione, il Consiglio dei Ministri provvede alla determinazione degli importi autorizzabili, con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano Regione Lombardia, per l'effettiva attivazione dei previsti contributi.

5.8 Decadenza dal contributo

Sono causa di decadenza dal contributo, ai sensi dell'Allegato A all'Ordinanza C.D.P.C. n. 544/20186:

- la mancata presentazione all'Organismo Istruttore, entro 10 giorni dall'avvenuta erogazione, di tutta la documentazione attestante l'effettiva percezione dell'indennizzo o contributo effettivamente percepiti successivamente alla presentazione della domanda di contributo, e quindi non allegata a quest'ultima;

- il trasferimento della proprietà dell'attività economica dopo la presentazione della domanda di contributo e prima dell'approvazione della concessione del contributo stesso;
- il mancato rispetto di una o più condizioni di cui all'art. 50 del Reg. 651/2014 con riferimento alla quantificazione del danno con perizia asseverata ed al nesso causale;
- l'esito negativo dei controlli.

PER TUTTO QUANTO NON ESPlicitATO NELLE PRESENTI MODALITÀ TECNICHE, SI RIMANDA AI CONTENUTI DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 544/2018 E IN PARTICOLARE ALL'ALLEGATO A, PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N.244 DEL 26 SETTEMBRE 2018.

INFORMATIVA

(Art. 13 del Regolamento UE 2016/679)

Il Regolamento UE 2016/679 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la citata normativa, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, necessità, pertinenza, tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti così come previsto dal Regolamento. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni.

Finalità del trattamento:

I dati personali (dati anagrafici) raccolti saranno trattati, in base alla normativa vigente, esclusivamente per le finalità di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 544 del 18/09/2018 (Allegato A), in attuazione della Delibera del Consiglio dei Ministri del 06/09/2018, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Lombardia nelle province di Bergamo e Sondrio nel periodo dal 8 al 30 giugno 2016.

Modalità del trattamento dei dati:

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

Titolare del trattamento:

Titolare del trattamento è Regione Lombardia, nella persona del suo Presidente protempore, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1.

Responsabile della Protezione dei dati (RPD):

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

Comunicazione e diffusione dei dati personali:

I Suoi dati saranno comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati, in particolare al Dipartimento di Protezione Civile per la concessione del contributo.

I Suoi dati inoltre, vengono comunicati a soggetti terzi (Lombardia Informatica S.p.A.), in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati personali non saranno diffusi

Tempi di conservazione dei dati:

I dati personali saranno conservati per il tempo relativo al procedimento così come declinato nell'ordinanza CDPC 544/2018 e successivamente per almeno 5 anni per eventuale soddisfazione di richieste di accesso agli atti e controlli disposti in virtù della normativa vigente.

Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo piazza Città di Lombardia,1 - Milano all'attenzione della Direzione Competente Territorio e Protezione Civile.

E', inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.